

**Comitato di Basilea
per la
vigilanza bancaria**

Emendamento dell'Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali del luglio 1988

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha deciso di emendare, con effetto immediato, l'Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali* al fine di ridurre i fattori di ponderazione applicabili alle esposizioni bancarie nei confronti delle società di intermediazione mobiliare regolamentate, subordinatamente a talune condizioni indicate nell'unito testo ufficiale dell'emendamento. Con l'occasione, inoltre, in varie parti del testo il termine "prestiti" è stato sostituito con il termine "attività".

7 aprile 1998

* "Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi".

Emendamento dell'Accordo sui requisiti patrimoniali

Il testo seguente sostituisce l'elenco delle attività cui è applicabile un fattore di ponderazione per il rischio del 20%, contenuto nell'Allegato 2 dell'Accordo:

- 20%**
- a) Attività verso banche multilaterali di sviluppo (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Banca Interamericana di Sviluppo, Banca Asiatica di Sviluppo, Banca Africana di Sviluppo, Banca Europea per gli Investimenti, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo)¹ e attività garantite da tali istituzioni o assistite da garanzia reale in titoli emessi dalle medesime²
 - b) Attività verso banche con sede nell'area OCSE e attività garantite² da tali banche
 - c) Attività verso società di intermediazione mobiliare con sede nell'area OCSE assoggettate a disciplina prudenziale e regolamentare comparabile, fra cui in particolare requisiti patrimoniali basati sul rischio³, e attività garantite da tali società di intermediazione
 - d) Attività con vita residua fino a un anno verso banche con sede all'esterno dell'area OCSE, e attività con vita residua fino a un anno garantite da tali banche

¹ Le attività verso altre banche multilaterali di sviluppo di cui siano membri partecipanti i paesi del G-10 possono essere parimenti soggette – a discrezione dell'autorità nazionale – a una ponderazione del 20%.

² Le attività commerciali parzialmente garantite da questi enti sono soggette a equivalenti fattori di ponderazione ridotti per la parte di attività che è interamente coperta. Analogamente, alle attività assistite da garanzia reale parziale in contante o in titoli emessi da amministrazioni centrali dell'area OCSE, da enti del settore pubblico, esclusa l'amministrazione centrale, dell'area OCSE e da banche multilaterali di sviluppo sono applicati fattori ridotti per la parte di attività che è interamente coperta.

³ Ossia requisiti patrimoniali comparabili con quelli applicati alle banche ai termini di questo Accordo e dell'Emendamento che incorpora i rischi di mercato. Nel concetto di "comparabile" è implicito che la società di intermediazione mobiliare (ma non necessariamente la sua casa madre) sia soggetta a regolamentazione e vigilanza su base consolidata in relazione a tutte le affiliate a valle.

- e) Attività verso enti del settore pubblico, esclusa l'amministrazione centrale, di paesi esteri compresi nell'area OCSE, e attività garantite da tali enti o assistite da garanzia reale in titoli emessi dai medesimi²
- f) Valori di cassa in corso di riscossione